



Berna, 10 aprile 2026

Ordinanza del DFGP sul progetto pilota del registro per la trasparenza Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 26 settembre 2025 il Parlamento ha approvato la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG)¹, che integra il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, introduce nuovi obblighi di trasparenza per gli enti giuridici e istituisce un registro federale degli aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza). Il registro per la trasparenza ha lo scopo di permettere in particolare alle autorità di identificare con maggiore efficacia e in modo più affidabile chi sta dietro una struttura giuridica (cfr. il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2024 concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; FF 2024 1607; di seguito: «messaggio LTPG»).

Il 15 ottobre 2025 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione in merito all'avamprogetto di ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (AP-OTPG)², che contiene le disposizioni esecutive della LTPG: concretizza in particolare la nozione di avente economicamente diritto, definisce altre forme di controllo su un ente giuridico in aggiunta alla partecipazione e stabilisce le informazioni relative alla natura e all'estensione del controllo esercitato che l'ente giuridico deve raccogliere e trasmettere al registro per la trasparenza (cfr. il rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione sull'AP-OTPG). Dato che il Consiglio federale non ha ancora adottato definitivamente l'OTPG e s'intende cominciare la fase di test il prima possibile, l'ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) rinvia all'AP-OTPG posto in consultazione.

Prima che la LTPG e l'OTPG entrino in vigore e che il registro per la trasparenza diventi operativo, è necessario testare l'infrastruttura informatica da realizzare e le relative interfacce. Un test con dati fittizi non sarebbe sufficiente visti e considerati la complessità dell'infrastruttura tecnica, le molte interfacce e il grande numero di persone, enti giuridici e autorità coinvolti. Poiché la LTPG non contiene disposizioni relative a un progetto pilota, s'intende far rientrare la fase di test in un progetto legislativo, come previsto dall'articolo 15 della legge federale del 17 marzo 2023³ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), per poter trattare dati reali di enti giuridici nel registro pilota.

Il progetto pilota è volto a testare, in condizioni reali, i requisiti funzionali e non del registro per la trasparenza, comprese le applicazioni e la praticabilità delle procedure previste. Mira inoltre a testare la continuità dei processi digitali innovativi, in particolare l'interconnessione tra i sistemi informatici delle autorità tramite un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (Application Programming Interface, API) integrata nell'ePortal. I processi e le procedure del registro sono concepiti in modo tale da consentire da un lato agli enti giuridici di trasmettere con facilità gli annunci e dall'altro alle autorità, agli intermediari finanziari e ai consulenti di accedere agevolmente ai dati del registro per la trasparenza. Poiché l'accesso per autorità, intermediari finanziari e consulenti è strutturato allo stesso modo, è sufficiente che al progetto pilota partecipino le autorità per testare appieno le interfacce. Eventuali adeguamenti al registro per la trasparenza ritenuti opportuni o necessari dagli enti giuridici o dalle autorità saranno esaminati e se del caso implementati.

La partecipazione al progetto pilota è gratuita e facoltativa per gli enti giuridici. Per potervi prendere parte questi ultimi sono tenuti, come anche le persone fisiche, a esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati forniti nell'ambito del progetto pilota. Il consenso può essere revocato in qualunque momento, al più tardi due giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore della LTPG. In caso di mancata revoca, i dati inseriti nel registro pilota saranno ripresi nel registro per la trasparenza, purché lo preveda la futura OTPG. Non si tratterà di un vero e proprio trasferimento di dati, poiché sarà lo stesso registro pilota a diventare *ex lege* il registro

¹ FF 2025 2900

² Progetto posto in consultazione 2024/97, disponibile qui: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2025.

³ RS 172.019

per la trasparenza: questa continuità intende evitare agli enti giuridici partecipanti al progetto pilota di dover annunciare nuovamente gli stessi dati dopo l'entrata in vigore della LTPG e dell'OTPG, risparmiando loro un inutile dispendio amministrativo.

2 Contenuto

L'ordinanza disciplina le condizioni per l'esecuzione del progetto pilota. Contiene in particolare disposizioni relative alle competenze e alla cerchia dei partecipanti. Disciplina il contenuto degli annunci e le procedure a disposizione degli enti giuridici per effettuare gli annunci al registro pilota. Stabilisce inoltre le condizioni alle quali le autorità partecipanti possono consultare il registro pilota e segnalare eventuali differenze. Infine, contiene disposizioni in merito alla protezione dei dati e alla durata del progetto pilota.

Lo scopo del progetto pilota è testare l'infrastruttura tecnica del registro per la trasparenza e i processi che saranno impiegati nella fase operativa vera e propria. Di conseguenza, per quanto riguarda le disposizioni sul contenuto, ad esempio quelle relative ai dati da includere in un annuncio al registro pilota, l'ordinanza rimanda alla LTPG e all'AP-OTPG. È fatto riferimento ai commenti contenuti nel messaggio LTPG e nel rapporto esplicativo sull'AP-OTPG.

Qualora l'OTPG adottata dal Consiglio federale dovesse discostarsi dall'avamprogetto, potrebbe rendersi necessario adeguare l'ordinanza del DFGP, così da tenere conto già nella fase pilota delle nuove disposizioni. Se necessario, gli enti giuridici potranno adeguare le loro iscrizioni nel registro pilota in base alle nuove disposizioni trasmettendo un nuovo annuncio entro il termine della fase pilota.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 1

L'ordinanza costituisce la base legale per il progetto pilota del registro per la trasparenza e garantisce trasparenza e tracciabilità nelle procedure di test. Chiarisce l'organizzazione, i dritti e i doveri di tutti gli attori coinvolti nel progetto pilota e disciplina il trattamento dei dati. Il progetto pilota fa parte del progetto legislativo di attuazione della LTPG (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. a LMeCA).

Art. 2

Il registro pilota si basa sulla stessa infrastruttura tecnica del futuro registro per la trasparenza. Sebbene l'ordinanza parli di una ripresa dei dati, i dati rimarranno di fatto nello stesso registro, a condizione che ciò sia previsto dall'OTPG e che non vengano revocati i relativi consensi. A cambiare sarà semplicemente la denominazione: da registro pilota a registro per la trasparenza.

Art. 3

L'Ufficio federale di giustizia (UFG), chiamato a mettere a disposizione l'infrastruttura tecnica per il registro per la trasparenza, gestirà il progetto pilota, assumendo i compiti della futura autorità che tiene il registro specificati nella LTPG e nell'AP-OTPG.

Art. 4

Al progetto pilota possono partecipare gli enti giuridici sia di diritto privato svizzero sia di diritto estero che saranno assoggettati all'obbligo di annuncio conformemente all'articolo 2 e seguenti LTPG. Il numero di enti giuridici partecipanti è limitato a 8000, il che corrisponde al

volume mensile di annunci atteso nei primi anni di attività del registro. Nella fase pilota il numero di partecipanti viene limitato allo stretto necessario per i test (cfr. art. 15 cpv. 1 lett. f LMeCA): il progetto pilota serve a verificare se i sistemi sono in grado di sostenere la mole attesa di annunci senza andare in sovraccarico. In generale vale il principio *«first come, first served»*, per cui è determinante l'ordine di arrivo degli annunci.

Art. 5

Una volta entrate in vigore la LTPG e l'OTPG, la Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze (SG-DFF), in qualità di autorità di controllo, verificherà esattezza, completezza e attualità delle iscrizioni nel registro per la trasparenza. Nell'ambito del progetto pilota i compiti della futura autorità di controllo, così come descritti nella LTPG e nell'OTPG, sono assunti proprio dalla SG-DFF.

Anche altre autorità possono partecipare al progetto pilota per testare gli accessi tramite EasyGov e l'interfaccia elettronica, nonché la trasmissione di segnalazioni di differenze.

Dato che gli annunci degli aventi economicamente diritto o delle persone soggette all'obbligo di informazione possono essere effettuati sia tramite un ufficio cantonale del registro di commercio sia attraverso la piattaforma EasyGov messa a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), la partecipazione di tali attori al progetto pilota è fondamentale per testare il funzionamento dei processi previsti.

Il numero di autorità partecipanti e di uffici cantonali del registro di commercio viene limitato allo stretto necessario per i test.

Art. 6

Poiché la LTPG non è ancora in vigore, gli enti giuridici partecipanti non sono al momento soggetti né all'obbligo di annuncio né ad altri obblighi di trasparenza in virtù della LTPG. La partecipazione al progetto pilota è facoltativa (art. 15 cpv. 1 lett. g LMeCA).

Art. 7

Gli enti giuridici e tutte le persone interessate i cui dati vengono trattati nel quadro del progetto pilota devono fornire il proprio consenso a partecipare al progetto. Chi accetta di partecipare al progetto pilota acconsente anche alla successiva ripresa dei dati del registro pilota nel registro per la trasparenza. È fatto salvo il diritto di revocare il consenso conformemente all'articolo 10.

Art. 8

L'ente giuridico fornisce il proprio consenso alla partecipazione e al trattamento dei dati trasmettendo un annuncio al registro pilota, senza dover presentare documenti separati. Partecipando al progetto pilota, acconsente altresì alla ripresa dei dati del registro pilota nel registro per la trasparenza, una volta operativo. Il consenso può essere revocato presso l'UFG (cfr. art. 10).

Art. 9

L'ente giuridico può partecipare al progetto pilota a condizione che ottenga il consenso scritto di tutte le persone fisiche interessate dalla sua partecipazione, ossia in particolare degli aventi economicamente diritto e delle persone soggette all'obbligo di informazione, ma anche delle persone che effettuano un annuncio al registro pilota per suo conto.

Il consenso va fornito in forma scritta, ma è sufficiente anche un'e-mail. Non è necessaria la firma. Il consenso implicito o verbale non basta.

L'UFG redigerà un modello di lettera per raccogliere il consenso delle persone interessate e lo metterà a disposizione degli utenti, ad esempio, sul futuro sito del registro per la trasparenza. Gli enti giuridici possono trasmettere il documento alle persone interessate.

L'ente giuridico deve trasmettere al registro pilota tutti i consensi scritti contestualmente all'annuncio. Il formato della trasmissione dipende da quello dell'annuncio stesso: se l'annuncio è effettuato tramite la piattaforma elettronica, il consenso va caricato come allegato durante la registrazione dell'annuncio e trasmesso al registro pilota attraverso l'interfaccia della piattaforma elettronica. In questo caso, i documenti cartacei vanno scansionati; la scansione deve essere perfettamente leggibile. Non vi sono altri requisiti particolari per il cambio formato (da cartaceo a elettronico). Lo stesso vale se l'annuncio è trasmesso in formato elettronico tramite l'ufficio del registro di commercio; in questo caso anche il consenso va trasmesso in formato elettronico. Se invece l'annuncio è effettuato in formato cartaceo tramite l'ufficio del registro di commercio, anche il consenso deve essere cartaceo. S'intende ridurre al minimo il dispendio amministrativo per gli enti giuridici e le persone interessate.

Art. 10

Gli enti giuridici e le persone interessate possono revocare il proprio consenso. Per il requisito della forma scritta, si rimanda ai commenti all'articolo 9. In questo modo si garantisce che i partecipanti possano revocare il proprio consenso in modo semplice, evitando loro un inutile onere amministrativo.

La revoca del consenso deve pervenire all'UFG al più tardi due giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore della LTPG, ovvero due giorni lavorativi prima della conclusione del progetto pilota. Questi due giorni lavorativi sono necessari perché l'UFG possa distruggere i dati prima che il progetto pilota si concluda.

La persona interessata che revoca il proprio consenso deve comunicare all'UFG un indirizzo postale completo, così da essere informata sulla distruzione dei dati (cfr. art. 25 cpv. 4).

Art. 11-17

Gli enti giuridici che partecipano al progetto pilota annunciano all'UFG i dati dei loro aventi economicamente diritto o, eventualmente, della persona soggetta all'obbligo di informazione. L'annuncio va effettuato conformemente alle future disposizioni della LTPG e dell'AP-OTPG. L'ordinanza del DFGP rimanda alle disposizioni pertinenti.

Rispetto all'AP-OTPG cambia il valore soglia a partire dal secondo livello nei casi di partecipazione indiretta (art. 12). Il valore soglia è stato adeguato alle norme vigenti in materia di riciclaggio di denaro: l'ordinanza del DFGP prevede un valore soglia pari a «più del 50 per cento del capitale o dei diritti di voto» (mentre l'AP-OTPG prevede che sia pari ad «almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto») di uno o più enti giuridici interposti, che detengono a loro volta direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'ente giuridico interessato.

Gli annunci possono essere effettuati tramite la piattaforma EasyGov gestita dalla SECO o attraverso gli uffici del registro di commercio. Prima di effettuare un annuncio tramite EasyGov, l'ente giuridico deve, se non l'ha ancora fatto, registrarsi sulla piattaforma.

L'annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio è possibile solo se l'ufficio in questione partecipa al progetto pilota. La competenza degli uffici del registro di commercio è stabilita dal diritto in materia di registro di commercio. La sede dell'ente giuridico che effettua l'annuncio è determinante: un ente giuridico con sede nel Canton Zurigo può ad esempio effettuare

l'annuncio tramite l'ufficio del registro di commercio di Zurigo, purché siano soddisfatte le disposizioni dell'articolo 11 LTPG. L'UFG pubblica sul sito del registro per la trasparenza l'elenco degli uffici del registro di commercio che partecipano al progetto pilota.

La procedura semplificata si discosta da quanto previsto all'articolo 17 AP-OTPG: un annuncio con procedura semplificata tramite un ufficio del registro di commercio che partecipa al progetto pilota è possibile solo in caso di prima iscrizione nel registro di commercio (nuova costituzione). Se l'iscrizione nel registro di commercio riguarda invece una modifica di un fatto già iscritto (mutazione), l'ente giuridico deve usare EasyGov oppure ripiegare sulla procedura ordinaria presso il competente ufficio del registro di commercio. Questa condizione è dovuta al fatto che, in alcuni casi, gli uffici del registro di commercio non dispongono delle date di nascita delle persone iscritte nel registro e non sono quindi in grado di completare l'annuncio automaticamente. All'UFG verrebbe quindi trasmesso un annuncio incompleto, che darebbe luogo a una diffida.

Art. 18

L'UFG controlla che gli annunci effettuati dagli enti giuridici partecipanti siano completi. Verifica in particolare l'identità delle persone fisiche annunciate, come previsto anche per la fase operativa, tramite un controllo incrociato con la banca dati UCC-UI e confronta i dati degli enti giuridici con quelli del registro di commercio. L'iscrizione dell'annuncio nel registro pilota viene completata solo una volta effettuati tali controlli.

Se constata che mancano informazioni, documenti o consensi delle persone interessate, l'UFG li richiede all'ente giuridico.

Art. 19-21

Determinate autorità possono consultare il registro pilota online ed effettuare segnalazioni di differenze nell'ambito del progetto pilota. Ciò consentirà di ottenere informazioni sul funzionamento degli accessi tramite EasyGov o l'interfaccia elettronica. Poiché l'accesso per autorità, intermediari finanziari e consulenti è strutturato allo stesso modo, è sufficiente che al progetto pilota partecipino le autorità per testare appieno le interfacce. L'UFG metterà a disposizione un elenco degli enti giuridici partecipanti per consentire alle autorità partecipanti di confrontare in maniera efficiente i propri dati con quelli del registro pilota, effettuare ricerche mirate nel registro pilota e individuare più facilmente gli enti giuridici con cui hanno a che fare, dato che nella fase iniziale del progetto pilota non saranno molti i dati degli enti giuridici nel registro pilota.

Art. 22-24

Nell'ambito del progetto pilota la SG-DFF ha accesso al registro pilota al fine di testare le funzionalità riservate alla futura autorità di controllo. La SG-DFF può inoltre stabilire criteri per la classificazione degli enti giuridici in funzione del rischio ed effettuare un'analisi dei rischi basandosi su tali criteri. Durante l'esame preliminare in funzione dei rischi oppure a campione, la SG-DFF può controllare le annotazioni, cancellarle o, se del caso, apporne di nuove.

Come previsto anche per la fase operativa, compete all'UFG classificare gli enti giuridici in base alle categorie di rischio definite dalla SG-DFF (cfr. art. 33 cpv. 5 LTPG). Tale classificazione ha una finalità puramente tecnica: l'UFG non valuta i criteri di rischio né li priorizza; la definizione e la ponderazione dei singoli criteri di rischio competono esclusivamente alla SG-DFF (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. b e c LTPG).

Diversamente da quanto prevede l'articolo 36 capoversi 1 lettera c e 2 LTPG, durante il progetto pilota la SG-DFF non avvierà procedure di controllo onde evitare di penalizzare gli

enti giuridici partecipanti, né consulterà sistemi d'informazione (p. es. casellario giudiziale VOSTRA). Se durante il progetto pilota è apposta un'annotazione a un'iscrizione di un ente giuridico per dubbi sull'esattezza, la completezza o l'attualità dei dati annunciati, l'ente giuridico interessato può anche revocare il proprio consenso (cfr. art. 10), così che i dati in questione vengano cancellati. Se il consenso non viene revocato, le informazioni, comprese le eventuali annotazioni, saranno riprese nel registro per la trasparenza una volta entrata in vigore la LTPG (cfr. art. 25). È possibile che la futura autorità di controllo avvii, dopo l'entrata in vigore della LTPG, una procedura di controllo se durante il progetto pilota è stata apposta un'annotazione a un'iscrizione. Durante il progetto pilota, la SG-DFF riceve sì le richieste di rettifica o cancellazione dei dati da parte degli aventi economicamente diritto e degli enti giuridici conformemente all'articolo 38 capoverso 4 LTPG, ma non le evade, poiché durante il progetto pilota non avvia procedure amministrative. La decisione relativa a un'eventuale rettifica o cancellazione dei dati spetterà alla futura autorità di controllo dopo l'entrata in vigore della LTPG e dell'OTPG.

Art. 25

Se il consenso non viene revocato in applicazione dell'articolo 10 e l'OTPG adottata dal Consiglio federale prevede che il registro pilota diventi *ex lege* il registro per la trasparenza, i dati annunciati dagli enti giuridici durante il progetto pilota, così come gli altri dati iscritti nel quadro del progetto stesso, sono ripresi nel registro per la trasparenza una volta entrate in vigore la LTPG e l'OTPG. In questo caso gli enti giuridici non dovranno effettuare un nuovo annuncio. I loro dati non saranno migrati da un registro all'altro, ma rimarranno nel registro pilota, che diventerà il registro per la trasparenza.

Tutte le annotazioni (cfr. art. 25 cpv. 3) rimaste nel registro pilota saranno altresì riprese nel registro per la trasparenza.

Se, al termine del progetto pilota, la ripresa dei dati non fosse possibile per problemi tecnici insormontabili, gli enti giuridici dovranno effettuare un nuovo annuncio dopo l'entrata in vigore delle basi giuridiche.

L'UFG informa per tempo gli enti giuridici partecipanti in merito al termine previsto per la ripresa dei dati del registro pilota nel registro per la trasparenza e alla possibilità di eventuali procedure di controllo.

Art. 26

Durante il progetto pilota gli estratti del registro (completi e parziali) sono inviati gratuitamente.

Art. 27

Gli enti giuridici partecipanti non devono sostenere costi durante il progetto pilota: gli estratti e le diffide sono pertanto gratuiti nella fase pilota. Per poter comunque testare il processo di fatturazione, l'ordinanza prevede che l'UFG invii agli enti giuridici finte fatture di zero franchi.

Art. 28

Per assicurare un utilizzo dei dati del registro pilota conforme agli scopi previsti, gli accessi saranno verbalizzati automaticamente anche durante il progetto pilota.

Analogamente a quanto previsto dall'AP-OTPG, i verbali del progetto pilota sono conservati per due anni.

Art. 29

Disciplina il trattamento e lo scambio reciproco di dati personali e dati relativi alle persone giuridiche tra l'UFG, la SG-DFF e la SECO. Il trattamento e la comunicazione dei dati sono limitati al minimo indispensabile per adempiere ai compiti previsti dalla presente ordinanza.

Nel quadro del progetto pilota non sono trattati dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 2020⁴ sulla protezione dei dati (LPD), bensì esclusivamente dati personali per i quali gli enti giuridici interessati e le persone interessate hanno dato il proprio consenso (p. es. nome e cognome, data di nascita, cittadinanza e Stato di domicilio).

Art. 30

È previsto che il progetto pilota duri fino all'entrata in vigore della LTPG e dell'OTPG, comunque non oltre i due anni (art. 15 cpv. 6 LMeCA), e che il Consiglio federale abroghi l'ordinanza dipartimentale con l'entrata in vigore della LTPG.

Il Consiglio federale non ha ancora stabilito quando entreranno in vigore la LTPG e l'OTPG.

4 Ripercussioni

Di seguito sono presentate le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni, nonché altri tipi di ripercussioni. Le cifre indicate sono il frutto di stime effettuate al momento della stesura del presente rapporto.

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il costo del progetto pilota è coperto interamente dal budget del progetto dell'UFG e del DFF. Come menzionato nel rapporto esplicativo sull'AP-OTPG, saranno necessari tre posti a tempo pieno (FTE) presso l'autorità che tiene il registro. I mezzi materiali per l'esercizio tecnico sono stimati a 800 000 franchi. Questi costi aggiuntivi sono compensati internamente alla Confederazione.

Le autorità federali che partecipano al progetto pilota devono sostenere un onere aggiuntivo in termini di personale per consultare il registro pilota ed effettuare le segnalazioni di differenze, da compensare internamente alla Confederazione. La partecipazione al progetto pilota è facoltativa e viene decisa di comune accordo tra l'UFG e l'autorità interessata.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Gli uffici cantonali del registro di commercio che partecipano al progetto pilota devono fare fronte a un maggiore fabbisogno in termini di personale durante il progetto pilota, in quanto sono chiamati a ricevere gli annunci e a trasmetterli al registro pilota. La partecipazione al progetto pilota è facoltativa e viene decisa di comune accordo tra l'UFG e i singoli uffici cantonali del registro di commercio.

4.3 Altre ripercussioni

Gli enti giuridici che partecipano al progetto pilota devono sostenere un onere amministrativo non indifferente per effettuare gli annunci al registro pilota. Se gli enti giuridici e le persone interessate forniscono il proprio consenso alla ripresa dei dati e non lo revocano entro il termine stabilito, avranno già adempiuto al loro obbligo di annuncio quando entreranno in vigore la LTPG e l'OTPG, e dovranno effettuare un nuovo annuncio solo in caso di modifiche dei fatti iscritti nel registro per la trasparenza (cfr. art. 10 LTPG).

⁴ RS 235.1

Con il progetto pilota vengono predisposti al meglio l'infrastruttura e i processi per la fase operativa del registro per la trasparenza, così che con l'entrata in vigore della LTPG e dell'OTPG gli enti giuridici interessati possano adempiere ai loro obblighi di annuncio in modo rapido, efficace e semplice.

5 Aspetti giuridici

5.1 Forma dell'atto

D'intesa con la Cancelleria federale, il progetto pilota è disciplinato in un'ordinanza dipartimentale del DFGP (art. 15 cpv. 4 LMeCA).

5.2 Sicurezza e protezione dei dati

Dall'esame preliminare dei rischi relativo al registro per la trasparenza è emersa la necessità di aumentare la protezione non tanto per il registro, quanto per l'attività dell'autorità di controllo. È previsto di utilizzare il registro garantendo una protezione elevata. Per il progetto pilota, volto a testare l'infrastruttura operativa, vengono adottate le stesse misure di sicurezza informatica e gli stessi provvedimenti previsti per il registro per la trasparenza sulla base dell'analisi del bisogno di protezione e del piano SIPD.

Nel quadro del progetto pilota non sono trattati dati degni di particolare protezione, bensì esclusivamente dati personali per i quali gli enti giuridici interessati e le persone interessate hanno espresso il proprio consenso.